CAMERA DEI DEPUTATI N. 2339

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORTOLANI, MICHELI PIETRO, BUZZI, CRISTOFORI, MORINI, BOTTARI, LINDNER, STELLA, MIROGLIO, BERSANI, BALASSO, PREARO, PISONI, TRAVERSA, DE LEONARDIS, ZURLO, TESINI, CETRULLO, ANDREONI, ELKAN

Presentata il 19 settembre 1973

Norme concernenti la regolamentazione della produzione e del commercio del formaggio parmigiano-reggiano grattugiato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Riconosciute la necessità e l'urgenza di provvedere alla regolamentazione e alla disciplina della produzione e del commercio del formaggio parmigiano-reggiano grattugiato, la cui produzione costituisce uno degli elementi economici fondamentali e caratterizzanti delle province emiliane;

premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1099, è stata data esecuzione alla convenzione internazionale sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951 e al relativo protocollo aggiuntivo del 18 luglio successivo e che l'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate e con particolari caratteristiche merceologiche è stato consentito e tutelato con legge 10 aprile 1954, n. 125, e con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667;

rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, è stata riconosciuta la denominazione di origine di « parmigiano-reggiano » al formaggio avente i particolari requisiti fissati dal decreto medesimo;

rilevato altresì che la vigilanza sulla produzione ed il commercio del formaggio parmigiano-reggiano è stata regolamentata con decreto ministeriale 17 giugno 1967;

viene proposta l'approvazione della seguente legge sulla produzione, confezionamento e commercio del parmigiano-reggiano grattugiato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'uso della denominazione d'origine e tipica riconosciuta e tutelata « parmigiano-reggiano » o « parmigiano » o « reggiano » o « parmesan » per il formaggio grattugiato è consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 2.

È consentito l'uso della denominazione di cui al precedente articolo n. 1 soltanto per il formaggio grattugiato ottenuto esclusivamente da formaggio parmigiano-reggiano prodotto in ossequio a quanto previsto sia dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, e dal decreto ministeriale 17 giugno 1957 sia dallo statuto e dai regolamenti di marchiatura del Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano, in forme o in pezzi.

Il formaggio parmigiano-reggiano destinato alla produzione del grattugiato dovrà avere una stagionatura naturale minima di mesi 12 e dovrà essere classificato nel tipo merceologico scelto mercantile di ago dolce e sano.

ART. 3.

Il formaggio grattugiato, di cui al precedente articolo 2, potrà essere posto in vendita anche disidratato o liofilizzato o prodotto con tecniche equipollenti, purché in ogni caso rispetti gli *standards* di produzione contenuti nel regolamento esplicativo della presente legge, ciò al fine di consentirne una più lunga durata e di eliminare o ridurre al massimo la possibilità di alterazione dei pregi e delle caratteristiche organolettiche peculiari del prodotto di origine. Non è assolutamente ammessa l'aggiunta di altri prodotti, ivi compresa l'aggiunta di sostanze antifermentative.

ART. 4.

Il formaggio grattugiato di cui alla presente legge, dovrà essere posto in vendita in appositi contenitori, sui quali dovrà essere indicato, in modo ben visibile, oltre alla ragione sociale e sede del produttore ed al peso netto del prodotto, anche il grado di umidità

e la percentuale di sostanza grassa contenuta nello stesso, nonché la data di confezionamento e la durata.

Detti contenitori dovranno essere muniti dell'apposito contrassegno di qualità e garanzia apposto dal Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano.

ART. 5.

Il controllo e la vigilanza sulla produzione, sul confezionamento e sul commercio del formaggio grattugiato di cui in premessa, vengono affidati al Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano con sede in Reggio Emilia, il quale li esercita, attraverso il proprio servizio di vigilanza, in analogia a quanto già avviene in forza del decreto ministeriale 17 giugno 1957 per il parmigiano-reggiano in forme, d'intesa e sotto l'egida del Ministero dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.

Chiunque intenda produrre o porre in vendita, all'interno o all'estero, formaggio grattugiato utilizzando la denominazione di cui all'articolo 1 della presente legge, dovrà richiederne preventivamente l'autorizzazione al Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano, che potrà rilasciarla dopo avere esperito gli opportuni relativi controlli, purché lo stabilimento sia sito nel comprensorio di produzione del formaggio parmigiano-reggiano.

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA CONCORRENZA SLEALE

ART. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo, sia all'interno sia all'estero, formaggio con denominazione di origine e/o tipica riconosciuta « parmigiano-reggiano » o « parmigiano » o « reggiano » o « parmesan », senza la prescritta autorizzazione del Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano e sprovvisto del relativo contrassegno di origine e qualità apposto dal Consorzio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire un milione.

ART. 7.

Chiunque faccia uso, sui contenitori, sugli involucri, imballaggi, carte di commercio e sui mezzi pubblicitari in genere, della de-

nominazione di origine riconosciuta o del contrassegno di qualità di cui al precedente articolo 4, alterandole oppure parzialmente modificandole con l'aggiunta anche indirettamente di termini rettificativi come « tipo », « uso », « gusto » o simili, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire cinquecentomila.

ART. 8.

Le pene comminate nella presente legge non si applicano quando il fatto costituisce più grave reato.

ART. 9.

In caso di condanna, il giudice dovrà sempre ordinare la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno tre giornali, di cui due quotidiani, scelti fra quelli che trattino prevalentemente argomenti attinenti alla attività agricola e lattiero-casearia o agli interessi delle rispettive categorie di produttori.

ART. 10.

Chiunque produce, vende o comunque fa commercio del prodotto di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato, dal Ministero delle finanze, dal Ministero della sanità e dal Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano.

Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali ed ogenti sopra indicati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui uno sarà consegnato al produttore o commerciante.

I campioni stessi, regolarmente suggellati o assicurati con sigilli atti a garantirne l'identità e il contenuto, saranno pagati al prezzo corrente di vendita.

ART. 11.

Con apposito decreto ministeriale che dovrà essere varato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica italiana pubblicherà le norme regolamentari per l'applicazione della legge in oggetto.